

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
(sezione I ^ civile)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte, composta dai magistrati:

- GIULIO DE SIMONE	Presidente
- ANDREA RICCUCCI	Consigliere rel.
- DOMENICO PAPARO	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 475/14 R.G.

Promossa da

[REDACTED]

APPELLANTE

Contro

APPELLATO

La causa è stata tenuta in decisione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza odierna sulle conclusioni precisate a verbale.

FATTO E DIRITTO

1. Con citazione ritualmente notificata la [REDACTED]

[REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza n. 3892/13 emessa dal Tribunale di Firenze ex art.281 sexies il 3/12/2013 con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ed invece la giurisdizione di quello amministrativo, nella controversia insorta tra [REDACTED] e la [REDACTED]

[REDACTED] ed avete ad oggetto il pagamento di una retta di degenza per la quale quest'ultima aveva conseguito D.I. n.293/09 per l'importo di €.10.074,03=; decreto affermato nullo come conseguenza e dell'affermato difetto di giurisdizione.

Il giudice appellato ha motivato la decisione affermando che il contratto stipulato tra le parti in causa ha natura di fideiussione fornita da [REDACTED], quale parente della degente 2B, ed inerente il pagamento della quota sociale della retta di degenza nascente dal rapporto principale instaurato tra l'assistita e la RSA; ne segue che a tale rapporto va fatto riferimento e, essendo in contestazione l'ammontare della retta gravante sull'assistita,



tale questione, in quanto è relativa al potere autoritativo della P.A. nel determinare la percentuale della quota sociale da porre a carico del paziente in considerazione del reddito dei parenti, rientra dunque nella giurisdizione del g.a..

2. Con il primo ed unico motivo di appello la []
[] contesta l'assunto del primo giudice insistendo invece sull'autonomia del contratto stipulato tra la struttura e [], quale contratto di ospitalità, rispetto a quello corrente tra l'utente e la RSA; contratto dunque di natura squisitamente privatistica in relazione al quale si pone solo una questione di diritti soggettivi sottratta alla riserva di giurisdizione amministrativa.

3. Con comparsa ritualmente depositata si è costituita [], che ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

4. L'autonomia dell'atto sottoscritto da [], rispetto al rapporto diretto tra l'assistita e la RSA, non è in alcun modo predicabile; e deve affermarsi corretta la ricostruzione giudica dell'atto, come di garanzia personale fornita dalla parente alla struttura in relazione al pagamento da parte dell'assistita della quota sociale (o parte di essa) determinata dal Comune a carico della medesima.

Tale dipendenza appare immediatamente ove si consideri che l'obbligo di pagamento non determina un prezzo esattamente individuato, ma lo fa con riferimento alla percentuale della quota sociale posta a carico della degente dall'autorità locale nell'ambito del rapporto pubblico di assistenza. Mentre dalla lettura delle ragioni di opposizione appare palese che la contestazione investe infatti le modalità di quantificazione della quota da parte dell'ente pubblico nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi.

Lo scritto non ha alcuna possibilità di essere interpretato come contratto di ospitalità, dato che vede obbligato un soggetto diverso dal fruitore del servizio e per il prezzo su quest'ultimo gravante: esso ha valore e contenuto di fideiussione per il pagamento delle quote sociali. Non risulta un titolo diverso dalla garanzia che possa giustificare causalmente l'assunzione dell'obbligo da parte dell'appellata.

Un volta condivisa la suddetta ricostruzione giuridica dell'obbligazione assunta dall'appellata, l'affermazione di assenza di giurisdizione del primo giudice non può dunque che essere condivisa, dato che la contestazione che supporta l'opposizione al D.I. si riferisce all'obbligazione principale ed alla quantificazione di essa da parte dell'autorità pubblica in relazione alla convenzione di assistenza stipulata con la []
[]



In senso conforme si legge la Cassazione a sezioni unite dove afferma "La controversia riguardante la domanda di pagamento di crediti per prestazioni sanitarie, che gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale abbiano ceduto a soggetto privato esercente attività sanitaria in regime di convenzione con l'azienda sanitaria locale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, se non coinvolge la validità o il contenuto della convenzione ovvero la determinazione del prezzo della prestazione. Quando, però, la domanda - attinente, nella specie, alla pretesa di rimborso nei confronti di un'A.S.L. per il recupero delle spese sopportate da un'assistita in ordine al pagamento degli onorari ad un professionista privato convenzionato per le prestazioni specialistiche praticate su prescrizione del medico curante - coinvolge la validità o anche il contenuto della convenzione presupposta, e in particolare la configurabilità, nel suo ambito, di un tetto massimo di spesa, la cognizione della relativa controversia rientra - ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ponendosi come pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulle altre questioni dedotte in giudizio. Questo principio conserva validità anche nel vigore della nuova disciplina della giurisdizione sulle controversie riguardanti prestazioni di ogni genere, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle effettuate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (disciplina contenuta nell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000), così come risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, dal momento che, anche nel descritto contesto normativo, permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel caso in cui la controversia involga, come nel caso di specie, questioni concernenti la validità della convenzione tra la Regione e la struttura privata o la determinazione del prezzo della prestazione. (Sez. U, Sentenza n. 16605 del 08/08/2005, Rv. 582986)".

5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi dell'art.9 comma 3 del d.l. n.1/2012 come modificato con legge di conversione n.71/2012 e della tabella allegata al D.M. n.55/14 in vigore dal 3/4/2014 ed applicabile alle liquidazioni successive a tale data ex art.28 D.M. cit..

IL valore della causa è pari a quello dell'importo ingiunto di € 10.074,03=.

Poiché la vertenza è stata iscritta a ruolo dopo il 31/1/2013 ed il gravame è stato interamente respinto ricorre l'ipotesi del raddoppio del contributo unificato come prevista dall'art. 1 comma 17 e 18 della legge 228/12 che aggiunge all'art.13 del dpr 115/02 il comma 1-quater.

P.Q.M.
respinge

L'appello avverso la sentenza n. 3892/13 emessa dal Tribunale di Firenze ex art.281 sexies il 3/12/2013;

Condanna

La a pagare a le spese processuali del grado, che liquida per onorari in €.1.100,00= per la fase di studio, €.900,00= per la fase introduttiva, ed €.900,00= per la fase decisoria solo orale; oltre al 15% degli onorari per spese forfetarie e oltre CAP e IVA di legge.

Dà atto

Che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 comma 1-quater del dpr. 115/02.

Così deciso in Firenze il

Il Consigliere estensore

Andrea Riccucci


Il Presidente

Depositato in Cancelleria

oggi

Il Cancelliere

